

Delibera n° 462

Estratto del processo verbale della seduta del
27 marzo 2020

oggetto:

NUOVI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, IN ATTUAZIONE DELL'ART 4, COMMA 1 E COMMA 2 DELLA LR 3/2020.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1, primo periodo della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000 euro da destinare alla concessione delle contribuzioni integrative, nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia), al netto della riserva relativa alla primalità per aggregazioni tra Confidi;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo dello stesso comma, nonché per la concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al l'articolo 4, comma 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2020, n. 417, con la quale sono stati approvati criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 finale) con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di seguito "Quadro temporaneo", il quale ha definito le condizioni di compatibilità che applica in linea di massima agli aiuti destinati a porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia di COVID-19 e concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "TFUE";

Considerato che il Quadro temporaneo consente una procedura rapida e semplificata per ottenere da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE e in conformità al regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, l'autorizzazione ai regimi di aiuto necessaria per attivare le garanzie e le contribuzioni integrative di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2020;

Considerato che è opportuno, per operare nei tempi più brevi e con i risultati più efficaci, conformare nella misura più ampia i criteri e modalità per la concessione delle garanzie in oggetto ai termini e alle condizioni definiti dal Quadro temporaneo,

in particolare a quelli dettati per gli aiuti che possono essere forniti, in modo diretto o attraverso intermediari finanziari, alle diverse imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità;

Ritenuto pertanto di modificare, in conformità al Quadro temporaneo, criteri e modalità per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 3/2020, adottando il nuovo testo in allegato il quale, salvo quanto previsto all'articolo 9 dell'allegato medesimo, per semplicità e chiarezza sostituisce l'allegato già approvato con deliberazione della Giunta regionale del 417/2020;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. sono approvati nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione e, salvo quanto previsto all'articolo 9 dell'allegato medesimo, sostituisce l'allegato approvato con deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2020, n. 417, i nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;

2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE